



Tribunale di Sorveglianza di Venezia

- Cannaregio 2386 - Palazzo Diedo - 30121 Venezia

- ☎ 041/5298040 - Fax 041/5298930 -

www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

Prot. nr. 526

ORDINE DI SERVIZIO n. 2 del 4 aprile 2011

(Disposizioni in materia di notifica a mezzo fax ai difensori)

IL PRESIDENTE

- visto l'art. 148, comma 2 *bis* c.p.p., secondo cui l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei;
- ritenuto che la modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 c.p.p., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi del citato art. 148, comma 2 *bis* c.p.p., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice, ma è sufficiente una disposizione consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale (Cass. pen., sez. 2, n. 8031 del 9.2.2010);
- ritenuto che la notifica a mezzo fax ai difensori corrisponda a plurime esigenze (di speditezza del procedimento, di contenimento della spesa relativa alle notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario e di alleggerimento del lavoro demandato alla cancelleria e/o al giudice in relazione all'attività di controllo della ritualità della notifica, sufficiente essendo - per il perfezionamento della stessa - l'attestazione in calce all'atto dell'avvenuto invio, seguita dal rapporto di positiva trasmissione, e non essendo richiesta la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione: Cass. pen., sez. 2, n. 24798 del 3.6.2010)

dispone

che le notifiche da effettuarsi ai difensori in relazione ai procedimenti di sorveglianza di competenza collegiale, come pure in relazione a quelli monocratici di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, siano di norma eseguite mediante fax.

La cancelleria che invia l'atto attesterà in calce allo stesso di aver trasmesso il testo originale.

La disposizione non vale, ovviamente, per le notifiche da effettuarsi al condannato che sia domiciliato presso il difensore, soggiacendo le medesime alle regole ordinarie.

Si comunichi agli Uffici di Sorveglianza di Padova e di Verona e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Venezia 4 aprile 2011

IL PRESIDENTE
dr. Giovanni Maria Pavarin